

ADDENDA al Protocollo in materia di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (P.S.S.) e applicazione avanti il Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace del circondario di Modena dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al P.S.S. (art. 74 TUSG) e situazioni equiparate: imputati difesi d'ufficio (art. 116 TUSG), imputati di fatto irreperibili (art. 161, co. 4, C.p.P- e art. 117 TUSG), imputati dichiarati irreperibili (art. 117 TUSG).

MODIFICHE AGLI ARTICOLI

ART. 1 COMMA 4°

I sedicenti non possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e i loro difensori, per ottenere il pagamento del compenso, devono necessariamente ricorrere alla procedura prevista dall'art. 116 d.P.R. 30.5.2002 n°115, con le modalità indicate nel presente protocollo.

Tuttavia, laddove un soggetto sia identificato come sedicente nell'ambito del procedimento, è consentito comunque al difensore dimostrarne le generalità, allegando documenti in grado di attestarle con certezza (documento di identità, passaporto, permesso di soggiorno o equipollenti, anche scaduti; attestazione del consolato o dell'ambasciata). Si precisa che non sono idonei, a tale scopo, i documenti che si limitino alla ricezione delle generalità autodichiarate al fine di attribuirle al soggetto per l'inserimento in banche dati o elenchi con rilievo pubblicistico (AFIS, SDI, Casellario centrale d'Identità, etc.).

In assenza di attribuzione di un codice fiscale al richiedente, sarà altresì necessaria l'indicazione di un valido e comprovato domicilio all'estero (Corte Cost. n. 144/2004).

ART. 9 COMMI 2° e 3°


2. *Tale tentativo di recupero del credito professionale deve potersi considerare "serio" secondo l'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità.*

3. *Il tentativo di recupero idoneo a tale finalità deve caratterizzarsi per: 1) decreto ingiuntivo esecutivo notificato al debitore; 2) precezzo notificato al debitore; 3) pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti.*

Non dovrà darsi corso al pignoramento laddove le notifiche del decreto ingiuntivo e del precezzo si siano perfezionate ex art. 143 c.p.c.

Le presenti modifiche sono da considerarsi parte integrante del protocollo PROT 749/INT/4 del 24/10/2023

Il Presidente del Tribunale anche quale coordinatore GDP
Alberto Rizzo



Il Presidente della Sezione penale f.
Andrea Scarpa

Il Dirigente amministrativo
Annalisa Imperiale

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena
Roberto Mariani

Il Presidente della Camera Penale di Modena "Carl'Alberto Perroux"
Gianpaolo Roncivalle